

Rep. n.

data .././....

CONTRATTO

(in modalità digitale)

**Servizio rilievi consumi idrici e dati d'utenza relativi al sistema idrico
integrato nel territorio gestito da Acquedotto Lucano S.p.a.**

L'anno il giorno del mese di, viene redatta la presente scrittura da valere a tutti gli effetti di legge,

tra

la Società **“ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.”** con sede a Potenza (PZ), in Via Pasquale Grippo, C.A.P. 85100, Codice Fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza 01522200763, Partita IVA 01522200763, n° R.E.A. 115622, in persona dell'Amministratore Unico e come tale legale rappresentante pro tempore Ing. Alfonso Metello Francesco ANDRETTA, nato il 23/06/1961 a Potenza (PZ), Codice Fiscale NDRLNS61H23G942C, domiciliato per la carica presso la sede di detta Società, in seguito denominata anche **“Committente”**

e

l'operatore economico **“.....”**, con sede a (..), in Via, C.A.P., Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di R.E.A. n., Partita I.V.A., in persona del Legale Rappresentante, nato a il, Codice Fiscale, domiciliato per la carica presso la sede dell'operatore economico, in seguito denominato anche **“Contraente”**

premesso che

a) sulla scorta di quanto rappresentato nella Proposta di Determinazione nr. e della documentazione ad essa allegata, l'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.a., con Determinazione n. ... del ..., ha approvato la

documentazione progettuale da porre a base di gara per l'affidamento del servizio menzionato in epigrafe della durata di 2 (due) anni per il valore totale a base di gara pari ad € € 2.386.616,00 ;

b) Acquedotto Lucano, in quanto Società partecipata dalla Regione Basilicata, è obbligata ad avvalersi della SUA-RB per l'espletamento delle procedure di affidamento delle prestazioni in questione in quanto l'importo delle stesse è superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (nel prosieguo, Codice);

c) con Determinazione Dirigenziale n. ... del è stata indetta procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio in questione;

d) con Determinazione Dirigenziale n. ... del ..., è stata disposta l'aggiudicazione della gara in questione in favore di ...;

e) con nota, è stato richiesto al Contraente di depositare la documentazione occorrente per la stipula del presente contratto;

f) dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia - B.D.N.A., la Committente ha acquisito l'informazione antimafia dalla quale risulta che per il Contraente non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, né le situazioni di cui agli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

g) il Contraente ha reso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti di partecipazione e la non sussistenza di situazioni che possano determinare l'incapacità a contrattare, nonché di aver preso visione, di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico ed il modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottati da Acquedotto Lucano e pubblicati sul sito istituzionale della stessa Stazione

Appaltante, nella Sezione “Società trasparente”;

h) il Contraente ha prestato la prescritta garanzia definitiva, in conformità all’art. 117, comma 1, del Codice mediante Polizza Fideiussoria n. rilasciata in data dalla, per l’importo di €

i) il Responsabile del Progetto, verificata l’idoneità tecnico professionale ex art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. ed, altresì, il rispetto delle prescrizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto, con nota del ... ha dato atto che nulla osta alla stipula del Contratto;

j) ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, il Contraente, in sede di deposito della documentazione per la stipula del contratto, ha comunicato alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti (codice IBAN) dedicati all’appalto in epigrafe indicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse e disposizioni generali del Contratto

La narrativa di cui alle premesse che precedono forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il presente Contratto definisce le condizioni ed i termini relativi all’esecuzione delle prestazioni previste nella documentazione tecnica posta a base di gara, oltre che dell’offerta formulata dal Contraente. In attuazione del presente Contratto il Contraente si impegna ad eseguire tutte le succitate prestazioni senza riserva alcuna ed in ossequio alle prescrizioni stabilite nella predetta documentazione, nonché a quanto proposto in sede di offerta e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Acquedotto Lucano affida al Contraente l'esecuzione del “**Servizio rilievi consumi idrici e dati d’utenza relativi al sistema idrico integrato nel territorio gestito da Acquedotto Lucano S.p.a.**”.

2. Il contratto ha ad oggetto le prestazioni (meglio specificate nella documentazione tecnica a base di gara) concernenti il servizio di lettura delle misure riportate sui contatori idrici di tipo meccanico installati nel territorio regionale e gestiti da Acquedotto Lucano. Il servizio riguarda circa 300.000 utenze, fra quelle indicate nell’Allegato A del Capitolato Speciale di Appalto, per circa 600.000 tentativi di lettura per anno che dovranno essere eseguite in conformità a quanto disciplinato dall’ARERA in particolare nella delibera 218/2016/r/idr del 5 maggio 2016 e s.m.i.

3. Tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici e conseguentemente per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Art. 3 – Importo del Contratto e contabilizzazione delle prestazioni

1. Sulla base del ribasso offerto dal contraente in sede di gara (pari al ...%), l'importo contrattuale, riferito alla durata di 2 (due) anni, è pari a complessivi € ... (euro ...), oltre IVA.

2. Sulla scorta di quanto previsto nella documentazione posta a base di gara, Acquedotto Lucano si riserva la facoltà di prorogare il presente Contratto, ai medesimi patti e condizioni, per una durata pari a 1 (uno) anno per l'importo di € ... (euro ...), oltre IVA.

3. I corrispettivi sopra indicati sono comprensivi di tutti gli obblighi e gli oneri previsti, tra l’altro, nella documentazione tecnica a base di gara, nonché nell’offerta tecnico-economica formulata dal Contraente in sede di gara.

4. La contabilizzazione delle prestazioni eseguite sarà effettuata in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto ed alle disposizioni vigenti.

5. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si venisse a determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi oggetto del contratto, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi saranno utilizzati gli indici (elaborati dall'ISTAT) delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 4 – Durata del Contratto e penali

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, la durata del contratto è di 2 (due) anni decorrente dalla data di consegna del servizio.

2. In considerazione di quanto previsto nella documentazione posta a base di gara, come indicato al precedente articolo 3, Acquedotto Lucano si riserva la facoltà di prorogare il Contratto in questione, ai medesimi patti e condizioni, per una durata pari a 1 (uno) anno.

3. Qualora Acquedotto Lucano intenda avvalersi della predetta facoltà almeno trenta giorni prima della scadenza del Contratto, il Responsabile del Progetto provvederà ad inviare, mediante posta elettronica certificata, apposita comunicazione al Contraente. Qualora invece Acquedotto Lucano non ritenga di dover esercitare la facoltà di proroga, il Contraente non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Committente. È escluso il rinnovo tacito alla scadenza.

4. La durata del Contratto, sia quella prevista al comma 1 che quella prevista

al comma 2, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte ad individuare il nuovo Contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice; anche per tale fattispecie il Contraente è tenuto, alle medesime condizioni, all'esecuzione delle prestazioni in oggetto. In tal caso, Acquedotto Lucano provvederà ad inviare, mediante posta elettronica certificata, apposita comunicazione al Contraente.

5. Resta in ogni caso salva la facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del Codice.

6. Le penali saranno applicate nelle forme e nei modi previsti dall'allegato F al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del Contratto

1. Per quanto riguarda le fasi esecutive e le attività relative alle prestazioni oggetto del presente Contratto si rimanda integralmente al Capitolato, agli elaborati costituenti il progetto posto a base di gara e all'offerta tecnica formulata dal Contraente.

2. Il Contraente si impegna a svolgere le attività conferitegli con la professionalità e la diligenza necessarie in relazione alla rilevanza dello stesso.

3. Il Contraente è comunque responsabile, tanto verso la Committente, quanto verso chiunque dovesse essere parte in causa, dei danni eventualmente dovuti alla propria imperizia o negligenza.

4. L'attività di cui al precedente art. 2 dovrà altresì essere svolta nel rispetto delle vigenti normative, secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nonché sulla base degli indirizzi e delle direttive saranno all'uopo impartite dal Responsabile Unico del Progetto ovvero dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

5. La Committente ed il Contraente ispireranno i loro rapporti ad uno spirito

di proficua collaborazione. Qualora, tuttavia, il Contraente non dovesse ot-
temperare agli indirizzi ed alle direttive di cui al precedente comma, ovvero
dovesse contravvenire agli impegni assunti, il Responsabile Unico del Proget-
to adotterà le conseguenti determinazioni. Fermo restando che Acquedotto
Lucano S.p.A. potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche a cam-
pione, sull'attività svolta dal Contraente, qualora risultino errori e/o inadem-
pienze rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Speciale, verrà formalmente
documentato e contestato al Contraente quanto accertato. Le prestazioni con-
testate, all'esito del conseguente contraddittorio che conferma le motivazioni
della contestazione, non verranno in alcun modo compensate.

6. Nell'ipotesi di due violazioni e contestazioni consecutive sulla stessa uten-
za sarà applicata una penale pari 40 (quaranta) volte l'importo del compenso
relativo alla tipologia di lettura di cui all'art. 5, comma 1, del Capitolato fer-
ma restando la facoltà della Committente di richiedere al contraente i perti-
nenti adempimenti, stabilendo il termine entro cui provvedere.

7. Qualora, senza giustificato motivo preventivamente comunicato, l'Impresa
non fornisca, in occasione dell'ultimo incontro mensile il cronoprogramma
riferito al mese successivo, potrà essere applicata da Acquedotto Lucano una
penale pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) oltre a € 50,00 (Euro cinquanta/00)
per ciascun giorno di ritardo successivo.

8. Nel caso in cui la lettura superi quanto previsto dal cronoprogramma su
base mensile verrà riconosciuta, per ogni lettura superiore all'obiettivo previ-
sto dal predetto cronoprogramma mensile e per le sole letture superiori
all'obiettivo previsto, il prezzo posto a base d'asta al netto di iva di cui
all'Allegato "E – Penalità/Premialità" del CSA.

9. Resta a carico del Contraente ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi della Committente.

Art. 6 – Documenti facenti parte del Contratto

1. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto il Capitolato Speciale di Appalto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Committente:

- la garanzia definitiva;
- la restante documentazione tecnica ed amministrativa posta a base di gara;
- l'offerta formulata dal Contraente in sede di gara;
- la documentazione prodotta dal Contraente in sede di stipula del Contratto.

3. Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare la documentazione sopra richiamata con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

4. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle riportate nella documentazione indicata ai precedenti commi 1 e 2, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle normative vigenti in materia e, comunque, secondo criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Art. 7 – Liquidazione dei corrispettivi e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli obiettivi mensili fissati dal cronoprogramma, trasmesso all'atto della candidatura, costituiranno il riferimento sulla base del quale sarà calcolato il corrispettivo da riconoscere al Contraente e saranno eventualmente applicate le penalità e le premialità previste all'Allegato E al Capitolato, "Penali-

tà/Premialità”. Il Contraente, previa rendicontazione dell’attività svolta nel periodo di riferimento, provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, (o se antecedente, dalla data di affidamento della prestazione ai sensi dell’art. 50, comma 6, del D. Lgs n. 36/2023.)

2. Le fatture dovranno essere intestate ad Acquedotto Lucano S.p.A. e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico con scissione dei pagamenti.

3. I pagamenti dell’Impresa saranno effettuati mediante bonifico, riportante il pertinente codice CIG.

4. Ferma restando la durata dell’appalto, l’appaltatore dovrà fornire per ciascun anno il cronoprogramma annuale diviso in semestri e quindi in mesi delle attività di rilevazione che, eventualmente, Acquedotto Lucano S.p.A provvederà a rimodulare in relazione all’andamento effettivo e alle prescrizioni fissate dall’Autorità di settore (ARERA). Si precisa che il mancato rispetto delle disposizioni ed indicazioni dell’ARERA che comportano l’erogazione di indennizzi automatici (standard specifici previsti in delibera ARERA 218/2016/r/idr: SR-numero minimo di tentativi di raccolta della misura e SP-Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile) a favore degli utenti ed a carico di Acquedotto Lucano Spa saranno addebitati al Contraente con recupero di pari importo in fase di liquidazione della prima fattura utile.

5. In considerazione della percentuale delle letture effettivamente eseguite (si intendono valide le letture e/o i tentativi di letture di cui all’art. 7 del Capitolato, in caso di misuratori non accessibili parzialmente accessibili, solo se effet-

tuati in base alle disposizioni del Capitolato), inferiori al cronoprogramma presentato, il prezzo corrisposto sarà ridefinito sulla base dell'Allegato E "Penalità/Premialità" che contempla anche le ipotesi di recesso, ad insindacabile valutazione di Acquedotto Lucano S.p.A, nel caso di reiterate contestazioni riferite al mancato rispetto del cronoprogramma mensile, addebitando al Contraente gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.

6. La segnalazione dell'impossibilità di effettuare la lettura non sarà in alcun caso ritenuta valida ai fini del pagamento del compenso nel caso in cui non venga rispettato quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato.

7. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 11, comma 6, del Codice.

8. Il Contraente si riserva di comunicare per iscritto alla Committente altro eventuale conto corrente bancario/postale dedicato alle prestazioni di cui al precedente art. 2, ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

9. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, il Contraente assume, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge e, in particolare, si impegna espressamente a:

a) utilizzare il conto corrente di cui al precedente comma 2 o, se del caso, di cui al precedente comma 3, dedicato, anche non in via esclusiva, alle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Contratto, su cui dovranno essere registrati tutti i relativi movimenti finanziari;

b) effettuare ogni pagamento, ferme restando le deroghe di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, che dovrà riportare espressamente il codice identificativo di gara

(C.I.G.);

c) rispettare tutto quanto altro previsto nell'art. 3 della Legge 136/2010.

10. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010, in caso di violazione da parte del Contraente degli obblighi di cui al precedente comma 4, lettera b), il presente Contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

11. Anche ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010 ed a pena di nullità assoluta, il Contraente si impegna ad inserire nei contratti da stipulare con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al presente Contratto, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

12. Fermo restando quanto previsto dall'art. 105 del Codice in materia di subappalto, per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, al fine di verificare il puntuale adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 6, il Contraente si impegna a trasmettere alla Committente copia conforme dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o con i subcontraenti entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione e, comunque, prima che gli stessi abbiano esecuzione.

Art. 8- Ritardo nella liquidazione del corrispettivo

1. Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", Acquedotto Lucano ed il Contraente, tenuto conto dei tempi occorrenti per il controllo della conformità e della rispondenza delle prestazioni ricevute alle condizioni fissate nel presente Contratto e nel Capitolato, di quelli connessi al procedimento di liqui-

dazione e, più in generale, delle esigenze di carattere organizzativo della Committente, convengono che il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture. Pertanto, gli interessi moratori di cui al succitato decreto decorrono automaticamente a partire dal sessantunesimo giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Committente, delle fatture emesse dal Contraente.

2. Sulla scorta del disposto dell'art. 5 del richiamato D. Lgs. 231/2002 (modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192), la Committente ed il Contraente convengono, altresì, che il saggio degli interessi moratori dovuti dalla Committente sarà riconosciuto come per legge.

3. Acquedotto Lucano S.p.a. ed il Contraente nell'ambito della loro autonomia negoziale, avuto riguardo alla natura delle prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni del Contraente ed ai rapporti che tra gli stessi intercorrono, riconoscono espressamente l'equità delle pattuizioni di cui al precedente comma, le quali salvaguardano la sostanziale "par condicio" delle Parti e rispondono ragionevolmente alle esigenze di carattere organizzativo della Committente.

Art. 9 - Proprietà industriale e commerciale

1. Il Contraente garantisce, in ogni tempo, la Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Il Contraente si impegna, altresì, a tenere indenne la Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Il Contraente deve comunicare alla Committente gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati da terzi, che intenda eventualmente adottare nello svolgimento delle prestazioni, dimostrando (nel caso di brevetti di terzi) di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi al Contraente. In ogni caso, sono a carico del Contraente tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno. La Committente resta estranea ai rapporti tra il Contraente ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro.

3. Tutti gli elaborati, i documenti e le specifiche predisposti dal Contraente nell'ambito delle prestazioni affidate in base al presente Contratto rimarranno di proprietà della Committente. Il Contraente riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto della Committente in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze e non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

Art. 10 – Subappalto

1. Il Contraente ha dichiarato in sede di offerta che intende subappaltare o concedere a cottimo le seguenti prestazioni:

2. La Committente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice.

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 11 – Divieto di cessione del Contratto. Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 120, comma 1 lettera d) punto 2), del Codice, è fatto assoluto divieto al Contraente di cedere, totalmente o parzialmente, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

2. La cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni oggetto del presente Contratto è consentita secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 120, comma 12, del Codice. In ogni caso la cessione del credito è consentita, a pena di nullità ed inopponibilità, solo previa esplicita autorizzazione scritta della Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice C.I.G. ed il codice C.U.P. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 12 – Risoluzione del Contratto

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile in ordine alla risolubilità del Contratto per inadempimento, la Committente, ai sensi del successivo art. 1456, si riserva il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

a) qualora il Contraente perda anche uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice;

b) qualora l'ammontare delle penali potenzialmente comminabile al Contraente superi il limite di cui all'allegato F del Capitolato;

c) qualora il ritardo nel trasferimento dei dati dalla piattaforma dell'aggiudicatario alla piattaforma informatica di Acquedotto Lucano superi i 30 giorni, come indicato nell'allegato F al Capitolato "Penali";

- | | | |
|----|--|--|
| | | |
| d) | qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale stimato per la singola annualità; | |
| e) | qualora le reiterate violazioni degli obblighi contrattuali siano tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di letturazione di cui al cronoprogramma; | |
| f) | qualora, in violazione del precedente art. 11, il Contraente ceda, in tutto o in parte, il presente Contratto; | |
| g) | qualora siano violate le norme disciplinanti il subappalto; | |
| h) | qualora il Contraente non ottemperi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal precedente art. 7; | |
| i) | qualora, per fatto addebitabile al Contraente, sia annullata, revocata o non rinnovata anche una sola delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto; | |
| j) | qualora, per fatto addebitabile al Contraente, siano arrecati gravi danni a persone e o a cose; | |
| k) | qualora ricorrano le fattispecie del grave inadempimento e della grave irregolarità previste dal Codice; | |
| l) | qualora il contraente non dia attuazione agli impegni assunti in sede di offerta tecnica; | |
| m) | qualora il Contraente, senza giustificato motivo oppure in mancanza di una causa di forza maggiore, receda dal Contratto; | |
| n) | qualora ricorrano le fattispecie previste dall'art. 122 del codice; | |
| o) | in caso di violazione del Codice Etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società; | |

p) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma 1 sarà preceduto da formale contestazione dell'inadempimento, e/o inesatto adempimento, comunicata al Contraente mediante posta elettronica certificata.

3. Qualora il Contraente, entro 15 giorni dalla ricezione della predetta contestazione non dovesse controdedurre, ovvero qualora le sue controdeduzioni non dovessero essere ritenute sufficienti, la Committente potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, dandone formale comunicazione al Contraente, con preavviso di 15 giorni, mediante posta elettronica certificata.

4. In caso di risoluzione anticipata del Contratto, al Contraente non spetterà alcuna indennità, ma gli verrà liquidato il corrispettivo maturato a fronte delle prestazioni effettuate fino al giorno della disposta risoluzione, o fino al giorno delle prestazioni effettivamente svolte qualora diverso dalla precedente data, decurtato di quanto dal Contraente stesso dovuto a titolo di penale ed in conseguenza dei maggiori oneri che Acquedotto Lucano dovrà sostenere per effetto dell'intervenuta risoluzione anticipata.

5. In caso di risoluzione per fatto imputabile al Contraente, ad Acquedotto Lucano competerà, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'incameramento delle penali di cui all'Allegato F al Capitolato Speciale.

6. Qualora dall'esecuzione del contratto da parte del Contraente, derivi un mancato rispetto delle previsioni normative che comporti indennizzi da riconoscere agli Utenti finali e/o penali a carico della Committente e/o l'impossibilità di accedere al Meccanismo di Incentivazione per il mancato raggiungimento della soglia minima di misura per la determinazione del volume di perdite totali (ex delibera 917/2017 Allegato A, Articolo 20 Disponi-

bilità e affidabilità dei dati di misura, punto 2), si procederà con la quantificazione, valorizzazione e fatturazione degli oneri al Contraente, anche successivamente alla chiusura del presente contratto, per i periodi in cui il Contraente sia stato incaricato del servizio. Nel caso sia in corso il contratto, Acquedotto Lucano potrà procedere alla risoluzione del contratto.

7. Il presente Contratto è altresì risolto di diritto, immediatamente e automaticamente qualora, successivamente alla stipula del Contratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011.

Art. 13 – Recesso dal Contratto.

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21-*sexies* della Legge 241/1990 e s.m.i., la Committente potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 123 del Codice.

2. Salvo che non ricorra un giustificato motivo oppure una causa di forza maggiore, l'eventuale recesso del Contraente sarà considerato come volontario abbandono e comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 12.

Art. 14 – Definizione delle controversie

1. Atteso che le Parti non intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 213, comma 1, del Codice, e che, pertanto, è esclusa la competenza arbitrale, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti medesime, per effetto del presente Contratto, e che non siano risolte mediante gli strumenti deflattivi del contenzioso ai sensi del Codice, saranno attribuite alla competenza del Foro di Potenza.

Art. 15 – Domicilio del Contraente

1. Il Contraente elegge domicilio nel Comune di, CAP, in Via

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Contratto si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: protocol-lo@pec.acquedottolucano.it della Committente ed all'indirizzo PEC: del Contraente.

Art. 16 – Spese di contratto e benefici fiscali

1. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente Contratto è di € (euro), al netto dell'I.V.A.

2. Il presente Contratto è soggetto alla disciplina I.V.A. e, pertanto, si applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli sanciti dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. La Committente è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Sono a carico del Contraente tutte gli oneri relativi alla stipula del presente Contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Art. 17 - Registrazione del Contratto

1. Il presente Contratto, redatto sotto forma di scrittura privata, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale, viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti mediante apposizione della firma acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2015 n. 82 e s.m.i., Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e sarà registrato solo in caso d'uso con

oneri, nessuno escluso, a carico del Contraente.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

1. Il Contraente autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento, automatizzato e non, dei dati raccolti in occasione della sottoscrizione del presente Contratto e di quelli conseguenti alla sua esecuzione, al solo fine dello svolgimento delle attività gestionali ed amministrative inerenti alle prescrizioni contrattuali e normative.

2. I dati saranno trattati mediante strumentazioni idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potranno essere comunicati ad Enti pubblici o privati competenti in ordine agli adempimenti rivenienti dall'esecuzione del Contratto medesimo.

3. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'affidamento, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

4. Con riferimento agli aspetti di Protezione Dati Personali, laddove le prestazioni di cui al presente Contratto implicassero trattamento di dati personali da parte del Contraente così come definiti nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) e altre norme in materia di protezione dei dati, il Contraente è nominato Responsabile del Trattamento dei

dati personali.

Art. 19 – Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente si obbliga inoltre a:

- mantenere riservati tutti i dati, le documentazioni e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto;

- non diffondere o comunicare a terzi o ad altri dipendenti e consulenti, al di fuori di quelli coinvolti nell'erogazione delle prestazioni, informazioni e documenti, nonché gli elementi eventualmente resi disponibili da Acquedotto Lucano per lo svolgimento del Contratto e a utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini del Contratto, salvo il caso in cui si debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto;

- prendere visione ed osservare puntualmente le prescrizioni per la sicurezza dei dati in uso presso Acquedotto Lucano;

- custodire con la massima diligenza tutti i supporti cartacei e/o elettronici acquisiti o prodotti durante lo svolgimento delle attività.

2. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate al pubblico da Acquedotto Lucano stessa ovvero che risultino da documenti ufficiali pubblici.

3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza

anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Acquedotto Lucano ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Acquedotto Lucano.

4. Gli obblighi di riservatezza restano fermi anche dopo il termine di scadenza del Contratto (o in qualunque caso di cessazione del rapporto contrattuale),.

5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti.

Art. 20 - Norme applicabili

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Codice e nel Codice Civile.

Art. 21 - Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente Contratto dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le parti.

2. Il presente atto, e quanto ad esso allegato, viene letto e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica, in segno di totale ed incondizionata accettazione.

La Committente

Il Contraente

.....

.....

(f.to in modalità elettronica)

(f.to in modalità elettronica)